

Con decreto del 26 marzo 2020, n. 2187, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, con riferimento alle elezioni del nuovo Presidente dell'ANVUR, ha accolto in via cautelare l'istanza dei ricorrenti, ritenendo il gravame, ad una sommaria cognitio, assistito da idoneo fumus boni iuris sia con riguardo alla dedotta incompetenza del Presidente in luogo del Consiglio direttivo dell'ANVUR a recepire gli esiti della contestata elezione, sia in relazione alla lamentata insufficienza – al fine della maggioranza semplice suggerita nel parere del Miur in luogo di quella dei 2/3 prescritta dall'art. 7, D.P.R. 01.02.2010, n.76, nonché in relazione alla inidoneità del Consiglio direttivo operante in regime di prorogatio e non optimo iure – ad eleggere il suo Presidente, in tal modo compiendo atto esorbitante dalla mera gestione degli affari correnti tipica di tutti gli organismi in regime di prorogatio. (F: Osservatorio sull'Università 03.04.20)